

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1107)	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i>	3, 14
FERRI FRANCO	14
MARAVALLE FABIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	14
POLI BORTONE ADRIANA	14
TESINI GIANCARLO, <i>Relatore</i>	13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università (1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università ».

Do lettura ai colleghi dei pareri pervenuti dalle Commissioni competenti. La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che: l'articolo 13 sia così riformulato: "Lo stipendio annuo lordo iniziale degli appartenenti al ruolo speciale del personale tecnico e scientifico è di lire 9.155.300 per la prima qualifica e di lire 10.155.300 per la seconda qualifica. La progressione economica si sviluppa in otto classi biennali rispettivamente di lire 549.318 annue lorde e di lire 604.318 annue lorde ed in successivi aumenti biennali rispettivamente di lire 338.746 annue lorde e di lire 575.746 annue lorde"; l'articolo 23 sia sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla redistribuzione per qualifica e per fascia dei posti attualmente esistenti. Con successivo provvedimento si provvederà all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti da realizzare nel quadriennio 1986-1989"; sia ripristinato il testo originario dell'allegato a) con la correzione dell'errore materiale riguardante la dotazione organica del persona-

le direttivo tecnico e scientifico; lo articolo 26 sia soppresso; l'articolo di copertura sia così riformulato: "Al-l'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui al precedente articolo 3 - valutato in lire 1.300 milioni per il 1985, in lire 6.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi " ».

Il parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali è il seguente: « La Commissione, premesso: che il disegno di legge n. 1107, nel testo elaborato dal Comitato ristretto e, almeno, nelle parti relative alla riorganizzazione delle posizioni dirigenziali, si discosta dall'ordinamento vigente (decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), e che, pertanto, dovrebbe essere utilmente affidato alla competenza della Commissione affari costituzionali che sta esaminando il progetto di riforma della dirigenza pubblica, se non altro per assicurare alla stessa, nelle sue variegate articolazioni, il massimo di unitarietà ed omogeneità di trattamento giuridico ed economico; che il contenuto degli articoli 1, 2 e 3 ed anche dell'articolo 4 (decentramento contabile) si riferisce a materia legislativamente non pertinente, potendo formare oggetto di normali disposizioni regolamentari e, in ogni caso, viola l'autonomia universitaria; che i rilievi sopraindicati non contrastano con l'attuazione, seppure tardiva, degli accordi Governo-sindacati per il triennio 1979-1981; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: a) che siano sop-

pressi gli articoli 1, 2 e 3 (organizzazione, orario del lavoro universitario, servizi sociali) e l'articolo 4, concernente la programmazione, la sperimentazione ed il funzionamento di taluni servizi interni della università; b) che siano soppressi gli articoli dal 5 al 10 e gli articoli 20 e 21 riguardanti l'attribuzione di nuove funzioni e qualifiche ai dirigenti, il riordinamento delle relative funzioni, la procedura di nomina e la disciplina della carriera, in quanto trattasi di settori da inserire nella riforma generale della dirigenza; c) che sia aggiunta la parola: "laureato" al comma primo dell'articolo 12 ed al comma primo dell'articolo 22, dopo le parole "ruolo speciale del personale"; e con la raccomandazione alla Commissione di merito di voler riconsiderare le norme contenute negli articoli 12, 13 e 14 (istituzione del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico) e negli articoli 15 e 17 (profili professionali) per meglio e più puntualmente adeguarle alla legislazione vigente (leggi n. 312 del 1980 e n. 301 del 1984), soprattutto per quanto concerne l'anzianità ed il titolo di studio richiesti per l'ammissione ai corsi per lo accesso alle qualifiche superiori».

Comunico alla Commissione che sono stati presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al testo licenziato dal Comitato ristretto:

All'articolo 1, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

1. 1.

IL RELATORE

All'articolo 1, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1. 2.

FERRI.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « non superiore alle 2 ore », sono aggiunte le seguenti: « e per il personale che per impegni didattici o di ricerca, o per le esigenze dei servizi, svolga nella

stessa giornata attività in orario sia antimeridiano, sia pomeridiano, per non meno di due ore in ognuno di tali periodi ».

3. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « non superiore alle 2 ore », aggiungere: « e per il personale che per impegni didattici o di ricerca, o per esigenze dei servizi, svolga nella stessa giornata attività di orario sia antimeridiano, sia pomeridiano, per non meno di due ore in ognuno di tali periodi ».

3. 2.

FERRI.

All'articolo 3, dopo il quarto comma, inserire il seguente:

« Al servizio sono ammessi i vincitori dei concorsi per l'ammissione al dottorato di ricerca, a carico dei quali è posto un concorso di spesa pari ad un terzo del costo del pasto ».

3. 3.

FERRI.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

ART. 6.

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza, al concorso speciale per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale, rispettivamente indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori dell'area

funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi cumulabili tra loro i servizi effettivamente prestati in ciascuna delle predette qualifiche.

6. 1.

IL RELATORE.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione dell'area amministrativo-contabile si consegue con i criteri e le modalità indicate nella legge 10 luglio 1984, n. 301, e successive modificazioni ed integrazioni.

A partire dal 1° gennaio 1985, e fino all'entrata in vigore della legge organica sulla dirigenza, al concorso speciale per esami, al corso-concorso di formazione dirigenziale, rispettivamente indicati dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 10 luglio 1984, n. 301, sono ammessi altresì gli impiegati inquadrati nelle qualifiche settima e superiori dell'area funzionale amministrativo-contabile che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano almeno 9 anni di effettivo servizio in dette qualifiche, ritenendosi cumulabili tra loro i servizi effettivamente prestati in ciascuna qualifica.

6. 2.

FERRI.

All'articolo 7, primo comma, le parole: « amministrativi e di ragioneria » sono sostituite dalle seguenti: « dell'area amministrativo-contabile ».

7. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 7, primo comma, sostituire le parole: « amministrativi e di ra-

gioneria » con: « dell'area amministrativo-contabile ».

7. 2.

FERRI.

Sopprimere l'articolo 8.

8. 1.

FERRI.

All'articolo 8, aggiungere il seguente comma:

« È abrogato l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 ».

8. 2.

FERRI.

All'articolo 10, quadro G, lettera D, il numero: « 48 » è sostituito dal numero: « 49 ».

10. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 11, primo comma, sopprimere le parole: « Il trattamento economico e di carriera ».

11. 1.

FERRI.

Il quinto comma dell'articolo 11, è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede di norma previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni di altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero mediante concorso ».

Il sesto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate e straordinarie esigenze ».

11. 2.

IL RELATORE.

Il quinto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede di norma previo trasferimento, a domanda, di funzionari di pari qualifica e funzioni di altre sedi universitarie, che abbiano maturato tre anni di servizio nella sede di provenienza, ovvero, in mancanza, mediante concorso ».

Il sesto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, adottare esclusivamente la procedura concorsuale, per motivate straordinarie e gravi esigenze, sentito il Consiglio di amministrazione dell'università, presso la quale il posto è vacante, e il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione ».

11. 3.

FERRI.

All'articolo 12, lettera A, il punto 3 è sostituito dal seguente:

« Responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interfacoltà, interistituto, interdipartimentali; o responsabili di strutture interdipartimentali, interistituto, interfacoltà dell'organizzazione bibliografica e documentaria in

relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate.

Uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti.

Coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi ».

12. 1.

FERRI.

All'articolo 12, il n. 3 della lettera A è sostituito dal seguente:

« 3) Area funzionale delle biblioteche. Coordinatore di biblioteca.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici:

È responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari della facoltà, interfacoltà, interistituto e interdipartimentali; ovvero è responsabile in centri interdipartimentali, interistituto, interfacoltà dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate.

Uniforma i criteri di descrizione dei documenti e di recupero dell'informazione bibliografica o documentaria delle biblioteche afferenti.

Coordina l'aggiornamento del personale e l'orientamento dell'utente, integrando i compiti propri del funzionario di biblioteca con l'individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie al conseguimento degli obiettivi ».

12. 2.

IL RELATORE.

All'articolo 12, lettera B), dopo il n. 2, è aggiunto il seguente: « 2-bis) Area funzionale delle biblioteche. Coordinatore generale.

Nell'ambito delle deliberazioni adottate dai competenti organi accademici: è responsabile del coordinamento dei servizi

bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo o di coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in determinati settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per la elaborazione delle informazioni bibliografiche ed i prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza.

Nei settori di propria competenza, promuove l'aggiornamento del personale e la educazione dell'utenza.

Esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale.

Coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari.

Fornisce consulenze nei settori di propria competenza ».

12. 3.

IL RELATORE.

All'articolo 12, lettera B), dopo il punto 3, aggiungere:

« 4) Area funzionale delle biblioteche. Coordinatore generale. Responsabile del coordinamento dei servizi bibliotecari dell'ateneo, o responsabile di centri di studio a livello di ateneo o di coordinamento interuniversitario nazionale o internazionale in determinati settori della biblioteconomia, quali: normalizzazione bibliografica e catalografica, attività di documentazione e di diffusione selettiva dell'informazione, strutture esistenti per la elaborazione delle informazioni bibliografiche ed i prodotti della documentazione, valutazione costi-efficacia-benefici delle strutture e delle procedure bibliotecarie, linguistica applicata all'indicizzazione e ai tesauri, materiale non librario, problemi dell'utenza.

Nei settori di propria competenza, promuove l'aggiornamento del personale e l'educazione dell'utenza.

Esercita attività propositiva in ordine ai piani di riqualificazione del personale.

Coordina e promuove le attività di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni e dei materiali librari.

Fornisce consulenze nei settori di propria competenza ».

12. 4.

FERRI.

All'articolo 12, sostituire le parole: « rappresentante del personale docente », con le parole: « stabilite dagli organi accademici ».

12. 5.

FERRI.

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

ART. 13.

Al personale della prima e della seconda qualifica previste dal precedente articolo 12 si applicano, per la determinazione del trattamento economico, le norme e le procedure di comparto previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

13. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 13, dopo il secondo comma, aggiungere: « Le successive modificazioni del trattamento economico saranno stabilite con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93 ».

13. 2.

FERRI.

All'articolo 15, dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

« La struttura amministrativa contabile di ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria è costituita dalle seguenti divisioni:

Affari generali, Economato, Patrimonio, Personale, Ragioneria, Ricerca scien-

tifica, Segreterie studenti, Stipendi e compensi al personale;

negli Atenei con facoltà di medicina convenzionata: Rapporti con le strutture del servizio sanitario e liquidazione competenze leggi n. 213 del 1971 e n. 200 del 1974;

nelle Opere universitarie operanti nelle Regioni a statuto speciale fino al loro trasferimento alle stesse: Affari generali, Diritto allo studio, Economato, Orientamento studenti, Patrimonio, Ragioneria, Servizi editoriali e librari, Servizio alloggi e mense.

Preliminarmente all'invio delle proposte di pianta organica, ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria dovrà formulare la richiesta dei posti di 9^a qualifica, sulla base di organismi approvati dai Consigli di amministrazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determinerà i posti per ogni singolo Ateneo o Istituto di istruzione universitaria, sulla base di criteri oggettivi, tenuto anche conto della esistenza delle Facoltà di medicina e dei policlinici a gestione diretta.

A seguito dei decreti di assegnazione ogni Ateneo o Istituto di istruzione universitaria accorperà o sdoppierà le divisioni di cui al precedente secondo comma in modo da non superare il contingente di posti assegnati.

Il regolamento nazionale delle Opere dovrà essere adeguato alle norme della presente legge, in quanto applicabili, e con l'introduzione della qualifica di cui al presente articolo e di quelle del precedente articolo 12:

a) area funzionale delle strutture di elaborazione dati;

b) area funzionale dei servizi generali tecnici e ausiliari - Gruppo degli uffici tecnici ».

15. 1.

FERRI.

All'articolo 15, sostituire il terzo comma con il seguente:

« In prima applicazione della presente legge, e fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie della nona qualifica e del profilo del funzionario coordinatore dell'area funzionale amministrativo-contabile sono le seguenti:

oltre a quanto previsto, relativamente alla complessità di lavoro, alla formazione professionale e all'autonomia della esplicazione delle funzioni, previste dalla declaratoria dell'ottava qualifica funzionale, per il comparto università, la responsabilità consiste nel controllo e coordinamento funzionale di più settori, ovvero responsabilità esterna, ivi compresa quella prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 o da norme regolamentari degli atti prodotti e dei risultati conseguiti, nonché della relativa verifica delle materie delegabili, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al secondo comma dell'articolo 5 della presente legge.

Area funzionale amministrativo-contabile.

Profilo: funzionario coordinatore.

Il funzionario coordinatore è responsabile di una o più divisioni. Nel rispetto dell'autonomia professionale ed operativa del personale coordinato, impartisce istruzioni direttive, necessarie al funzionamento della struttura, verificandone l'attuazione. È responsabile delle attività professionali direttamente espletate, delle istruzioni e delle direttive impartite, nonché dei risultati conseguiti dalla struttura assegnatagli. Assume in caso di necessità le funzioni vicarie del primo dirigente e in assenza di questi del dirigente superiore ».

15. 2.

FERRI.

L'articolo 15, dall'ex quarto comma in poi, diventa articolo 15-bis col seguente titolo:

« Accesso alla nona qualifica funzionale ».

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 15.

15. 4.

FERRI.

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i profili professionali di cui al precedente primo comma e individuate le attribuzioni in materia propria e delegabile del personale appartenente alla nona qualifica ».

15. 3.

IL RELATORE.

All'articolo 16, terzo comma, dopo le parole: « ... delle Università », sono aggiunte le seguenti: « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sul piano nazionale ».

16. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 16, terzo comma, dopo le parole: « ... delle Università », aggiungere: « , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del comparto sul piano nazionale ».

16. 2.

FERRI.

All'articolo 19, secondo comma, sostituire le parole: « 10 per cento » con le parole: « 5 per cento ».

19. 1.

FERRI.

All'articolo 21, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti va-

canti di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo, si provvede in via preliminare con il trasferimento a domanda dei dirigenti superiori di pari funzioni, successivamente mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni ed il trasferimento d'ufficio dei funzionari con qualifica di dirigente superiore in sovrannumero, che attualmente svolgono compiti di studio, alle sedi rimaste vacanti, tenendo conto per quanto possibile delle domande degli interessati; i residui posti vengono ... (segue come nel testo) ».

21. 1.

FERRI.

All'articolo 22, sesto comma, le parole: « 1° febbraio 1981 svolgevano da almeno un anno o da almeno tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « 1° febbraio 1982 svolgevano da almeno due anni o da almeno quattro anni continuativamente ».

22. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 22, sesto comma, dalle parole « 1° febbraio 1981 » fino alle parole: « tre anni », sostituire con le parole: « 1° febbraio 1982 svolgevano da almeno due anni o da almeno quattro anni ».

22. 2.

FERRI.

All'articolo 22, sesto comma, dopo la parola: « coloro », inserire le parole: « i quali appartenenti alla 8^a e 7^a qualifica ».

22. 3.

FERRI.

All'articolo 22, sesto comma, aggiungere le parole: « dove richiesto dai bandi di concorso ».

22. 4.

FERRI.

L'articolo 23 è soppresso.

23. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 23, primo comma, sostituire: « 7.000 posti » con: « 10.000 posti ».

23. 2.

FERRI.

All'articolo 23, primo comma, secondo rigo, le parole: « 7.000 posti » sono sostituite con le parole: « 10.000 posti ».

23. 3.

FERRI.

All'articolo 23, dopo il terzo comma, inserire i seguenti:

« Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale in servizio, assunto posteriormente al 1° luglio 1979, può chiedere di essere sottoposto a concorso per la qualifica ed il profilo professionale ritenuto coerente con le funzioni espletate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'Università di appartenenza.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di scadenza delle domande di cui al precedente comma, con proprio decreto assegna a tali fini, alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, tremila posti, suddivisi per qualifiche e profili professionali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore.

I concorsi sono decentrati; le commissioni saranno nominate con le modalità previste dal decreto ministeriale 20 maggio 1983, previsto dall'articolo 84 della legge n. 312 del 1980.

I bandi stabiliranno i contenuti per delle prove per ciascun profilo professionale; esse dovranno consistere in un colloquio e in una prova pratica.

Entro un anno dall'uscita del bando di cui al precedente comma, il personale in servizio a quella data può chiedere di essere sottoposto a concorso per la qualifica ed il profilo professionale, ritenu-

to coerente con le funzioni espletate, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'università di appartenenza.

Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente comma vale quanto stabilito dai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.

Ai concorsi pubblici previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano le riserve previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981 ».

23. 4.

FERRI.

All'articolo 24, sopprimere il terzo comma.

24. 1.

FERRI.

All'articolo 25, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

« Le università sono autorizzate, soprattutto nelle sedi di nuova costituzione o decentrate, a favorire una politica abitativa per i docenti ».

25. 1.

FERRI.

All'articolo 26 il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Coloro che sono stati assunti come infermieri generici sono inquadrati nel profilo professionale di operatore socio-sanitario. Tale profilo resta collocato ad esaurimento secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981.

I vincitori di concorsi per portantino, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel corrispondente profilo di agente socio-sanitario.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ha frequentato corsi di riqualificazione indicati ufficialmente dalle università o dagli

istituti di istruzione universitaria è inquadrato con decreto del rettore nei profili professionali per i quali svolge le funzioni, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale che abbia superato il corso-concorso della scuola superiore della pubblica amministrazione di Caserta dopo tre anni di effettivo servizio è inquadrato nella qualifica immediatamente superiore e nel profilo appartenente alla stessa area professionale, con decreto del rettore, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'università di appartenenza ».

26. 1.

FERRI.

All'articolo 26, quarto comma, aggiungere le parole: « Ferme restando le maggiorazioni economiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1982, n. 270 ».

26. 2.

FERRI.

All'articolo 28, sesto comma, aggiungere, in fine, le parole: « rispettivamente del personale docente e del personale non docente ».

28. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 29, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente penultimo comma:

« Con le stesse modalità e criteri è inquadrato il personale in servizio da almeno sei anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Centro educazione professionale assistenti sociali (CEPAS) per i fini istituzionali della scuola diretta a fini speciali convenzionata con l'università di Roma "La Sapienza", e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari ».

29. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 29, comma quarto, premettere le parole: « Ove più favorevole ».

29. 2.

FERRI.

All'articolo 29 aggiungere i seguenti commi:

« Con le stesse modalità il personale in servizio da almeno 6 anni, alla entrata in vigore della presente legge, presso il CEPAS (Centro educazione professionale assistenti sociali) per i fini istituzionali della scuola diretta ai fini speciali convenzionata con l'università di Roma "La Sapienza", e addetto ai servizi amministrativi, di biblioteca e ausiliari, è inquadrato rispettivamente nei profili professionali di assistente amministrativo, di assistente bibliotecario e di agente dei servizi ausiliari.

Analogamente è inquadrato il personale, in servizio da almeno 6 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto con delibera dei consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria o per effetto di leggi regionali e inquadrato nelle qualifiche e nei profili professionali del personale non docente universitario con le modalità previste dall'articolo 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

29. 3.

FERRI.

L'articolo 29 è soppresso.

29. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 31, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è sostituito dai seguenti:

Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle università, nelle altre amministrazioni dello Stato, ivi compresa la scuola, o presso le opere universitarie, è riconosciuto per intero ai fini economici

e di progressione di carriera se prestato nella stessa carriera o categoria ovvero in carriere o qualifiche funzionali equiparate secondo le corrispondenze previste dalle tabelle di classificazione per gradi del personale civile e militare dello Stato allegate al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, o dall'articolo 82 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

In tutti i casi di passaggio a carriera, categoria o qualifica funzionale superiore a decorrere dal primo febbraio 1981 si applica l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, per la determinazione spettante.

I servizi non di ruolo prestati in carriere, categorie o qualifiche inferiori vengono riconosciuti ai fini economici e della progressione di carriera secondo le modalità già previste dal terzo comma dell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Sono abrogati i commi 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo 16 della legge n. 808 del 1977 ».

31. 1.

FERRI.

All'articolo 31, alla fine del terzo comma, aggiungere le parole: « Ad eccezione del quinto comma dell'articolo 16 della stessa legge ».

31. 2.

FERRI.

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente articolo:

ART. 31-bis.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione per qualifiche ed aree funzionali dei posti attualmente esistenti.

Con successivo provvedimento si provvede all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti da realizzarsi nel quadriennio 1986-1989.

31. 01.

IL RELATORE.

Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

ART. 31-ter.

Con apposito provvedimento si provvede alla revisione dell'attuale ordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Per le esigenze di funzionamento connesse a tale ordinamento sono destinati almeno 400 dei posti organici recati in aumento del precedente articolo 31-bis.

31. 02.

IL RELATORE.

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

(Mobilità di personale fra università e enti pubblici di ricerca).

Ai concorsi per le qualifiche del personale non docente delle università possono partecipare senza limite di età i dipendenti degli enti pubblici di ricerca.

Al personale non docente delle università è riconosciuto il servizio prestato presso gli enti pubblici di ricerca secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per la ricerca scientifica e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Ai concorsi per le qualifiche tecniche e amministrative degli enti pubblici di ricerca possono partecipare senza limiti di età i dipendenti delle università.

Al personale degli enti pubblici di ricerca è riconosciuto il servizio prestato presso le università secondo tabelle di equiparazione stabilite dal Ministro per la ricerca scientifica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

31. 03.

FERRI.

L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

ART. 33.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge - con esclusione di quello di cui al precedente articolo 3 - valutato in lire 1.360 milioni per il 1985, in lire 16.150 milioni per il 1986 ed in lire 30.150 milioni per il 1987, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi.

IL RELATORE.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*, Signor presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, credo sia opportuno procedere ad un breve riepilogo almeno delle ultime vicende del lungo *iter* della cosiddetta « terza legge » contenente norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università. Propongo di riprendere il discorso dal punto in cui lo lasciammo quando decidemmo di inviare alle Commissioni competenti, per l'espressione del prescritto parere, il testo elaborato dal Comitato ristretto.

La V Commissione bilancio ha espresso un parere favorevole ma condizionato. Le condizioni riguardano sostanzialmente tre punti. La prima concerne l'articolo 13, relativo al trattamento economico degli appartenenti al ruolo speciale del personale tecnico-scientifico. La V Commissione chiede una riformulazione del testo varato dal Comitato ristretto che preveda una modifica dei « piedi » dei livelli retributivi concernenti il trattamento economico del personale appartenente al ruolo in questione.

Laseconda condizione è che sia sostituito l'articolo 23 in quanto non compatibile con le norme della legge finanziaria per quanto riguarda l'impegno all'aumento degli organici del personale non docente.

In terzo luogo viene richiesta la soppressione dell'articolo 26, quello relativo

agli infermieri professionali, che praticamente prevede una perequazione del loro trattamento sulla base degli accordi raggiunti per il settore ospedaliero.

Si chiede, da ultimo, la riformulazione dell'articolo di copertura. Queste condizioni espresse dalla Commissione bilancio sono state oggetto di una presa di posizione molto decisa da parte dei sindacati i quali, subito dopo la formulazione del parere, avevano preannunciato uno sciopero che il Governo ha cercato di evitare attraverso un incontro svoltosi, il 13 aprile scorso, tra i sindacati ed il ministro Falcucci. Nel corso di tale incontro, cui ho partecipato anch'io, in qualità di relatore, per fornire informazioni sull'andamento dei lavori parlamentari, i sindacati si sono riservati di richiedere un ulteriore incontro anche con il presidente della Commissione istruzione. Quest'ultimo incontro si è effettivamente svolto il 18 aprile alla presenza di funzionari del Ministero della pubblica istruzione e, anche in quel caso, del sottoscritto. In questo incontro è stato rinnovato l'impegno ad approvare il disegno di legge, considerato di estremo rilievo per l'università italiana. Abbiamo dichiarato la nostra disponibilità ad apportare miglioramenti sulla base di un'ulteriore fase di approfondimento fra Governo e sindacati e tali miglioramenti sono stati valutati soprattutto in merito al punto più controverso, cioè all'articolo 13 (sugli altri punti le organizzazioni sindacali hanno concordato proprio per imprimere un'accelerazione al varo della legge).

Infine, all'unanimità, è stata richiesta la sede deliberante ed è sulla base di questo impegno che si è nel frattempo cercato di pervenire ad una soluzione che tenesse conto anche dei contatti informali che hanno coinvolto il ministro della pubblica istruzione e quello della funzione pubblica. Il Comitato ristretto ha lavorato tenendo presenti le esigenze che erano state poste da ogni parte, recependo alcune considerazioni già svolte in seno alla Commissione.

È per questi motivi che ho presentato un complesso di emendamenti atti

a consentire il superamento dei problemi legati a questa normativa e che rappresentano (almeno a mio avviso) una garanzia per quanto riguarda le riserve poste dalle organizzazioni sindacali. Non dobbiamo dimenticare che il provvedimento nasce da una trattativa sindacale che si è sviluppata nel tempo: il nostro sforzo è stato quello di recepirlo all'interno di un provvedimento legislativo.

Anche se è vero che non si risolvono tutti i problemi del personale non docente delle università, non vi è dubbio che, con l'approvazione di tale provvedimento, si chiude una fase caratterizzata da controversie e si pone una pietra miliare relativamente all'istituzione di una nuova pianta organica per il personale non docente delle università.

Credo di potere affermare che da parte di tutti i gruppi si è operato il massimo sforzo per recepire tutto quello che era possibile ed è con questo spirito che, ripeto, ho presentato i miei emendamenti. Evidentemente il mio auspicio è che si possa ora entrare in una dirittura d'arrivo, anche se dopo l'approvazione in linea di massima degli emendamenti si dovrà attendere il parere delle Commissioni affari costituzionali e bilancio; spero che da parte di tutti i gruppi gli emendamenti in questione siano valutati con lo stesso spirito che ha animato finora i lavori del Comitato ristretto. È da questo atteggiamento che dipende la possibilità di concludere il tragitto di un provvedimento estremamente complesso, per il quale vi è molta attesa all'interno dell'università e su cui sarebbe forse opportuna una breve pausa di riflessione affinché il Governo possa esprimere compiutamente il proprio pensiero.

FABIO MARAVALLE, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ringrazio l'onorevole Tesini per la esauriente relazione che ci ha permesso di ricordare tutte le fasi di questa travagliata vicenda.

Per quanto riguarda il complesso degli emendamenti presentati (dei quali sono venute a conoscenza solo stamattina) faccio rilevare che è necessario un certo approfondimento degli stessi affinché il Governo possa dare una completa risposta.

Prego il presidente ed i commissari di voler accedere alla richiesta, formulata dal relatore, di un brevissimo rinvio della discussione, per poter approfondire l'esame degli emendamenti presentati, in modo da discuterne in Commissione compiutamente.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi dichiaro favorevole alla richiesta di un breve rinvio della discussione e preannuncio la presentazione di alcuni emendamenti.

FRANCO FERRI. Il programma fissato deve essere rispettato; sottolineo quindi l'esigenza che la discussione sia ripresa già nella seduta di domani.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione del provvedimento è rinviato a domani.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO